

# CODICE ETICO

## PREMESSA

PF10 Impianti Industriali Società a Responsabilità Limitata (di seguito “PF10”) nel proprio percorso di crescita ha costantemente perseguito l’obiettivo dell’impegno sociale (vero e proprio investimento cui è tenuto il mondo dell’impresa) e della più scrupolosa osservanza alle leggi e ai regolamenti in vigore in tutti i paesi in cui è presente.

PF10 favorisce un ambiente di lavoro orientato alla correttezza e al rispetto reciproco che, in forza dell’esperienza maturata negli svariati settori di competenza in cui opera, ricerchi il continuo coinvolgimento e la responsabilizzazione di dipendenti e collaboratori, in relazione agli specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità di persecuzione degli stessi.

PF10 agisce in osservanza dei principi di correttezza, lealtà, responsabilità, dignità della persona umana e rispetto delle diversità, rigettando ogni discriminazione basata sul sesso, sulle lingue, sulle razze, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso e politico. Nell’attuale contesto, contraddistinto da una crescente attenzione alle *corporate governance rules*, PF10 ispira la propria attività (esterna ed interna) all’osservanza dei principi contenuti nel presente codice (di seguito “Codice Etico”), nella certezza che l’etica nella conduzione degli affari sia da considerare quale presupposto condizionante il successo dell’impresa.

Il Codice Etico è stato concepito e realizzato con lo scopo di identificare in modo chiaro ed esplicito l’insieme dei valori che PF10 dichiara, accetta e applica.

PF10 persegue la più ampia divulgazione delle norme del Codice Etico ai soggetti cui intende riferirsi, in modo che i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori e quanti operano (anche temporaneamente) per PF10 svolgano la propria attività e/o la propria mansione osservando i principi e i valori in esso racchiusi.

## TITOLO PRIMO NORME GENERALI

### Art. 1.

#### Ambito di riferimento

- a) Le disposizioni contenute nel presente Codice Etico evidenziano i principi fondamentali cui PF10 si ispira rappresentando, al contempo, chiare indicazioni degli obblighi generali di correttezza, diligenza e lealtà che concorrono a definire il comportamento da tenere nell'ambiente di lavoro.
- b) I principi e le disposizioni del Codice Etico sono da intendersi cogenti per gli amministratori (“**Amministratori**”), i sindaci (“**Sindaci**”), ove nominati, per i soggetti legati da rapporti di lavoro subordinato (“**Dipendenti**”) e per tutti coloro che operano per PF10, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto, anche temporaneo, che li vede legati alla stessa (“**Collaboratori**”). Gli Amministratori, i Sindaci, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti sinteticamente “**Destinatari**”.
- c) Oltre a quanto sopra disposto, il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti terzi che si trovano ad accettare incarichi da PF10 o che, con essa, abbiano rapporti stabili o temporanei.

### Art. 2.

#### Principi generali

- a) Il Codice Etico rappresenta e racchiude un insieme di principi il cui rispetto è di fondamentale rilevanza per il regolare funzionamento, la correttezza della gestione e l'immagine di PF10.
- b) PF10 professa la centralità delle risorse umane e reputa che il fattore essenziale di successo e di crescita dell'impresa sia rappresentato dall'apporto professionale delle donne e degli uomini che in essa, a vario modo, operano. La gestione delle risorse umane di PF10 è informata al rispetto della professionalità e della personalità di ciascuna di esse, in un ambito di lealtà a correttezza.

### Art. 3.

#### Comunicazione

- a) PF10 s'impegna a rendere tutti i Destinatari edotti sulle norme e sull'applicazione del Codice Etico, raccomandandone il più stretto rispetto.
- b) Nello specifico, PF10, per tramite le responsabilità aziendali a ciò proposte, provvede:
  - 1) alla divulgazione del Codice Etico presso i Destinatari, attraverso la distribuzione di copie dello stesso;
  - 2) all'interpretazione e all'illustrazione delle norme in esso contenute;
  - 3) a riscontrare l'effettivo rispetto del Codice Etico;
  - 4) agli eventuali aggiornamenti delle disposizioni del Codice Etico, in relazione alle mutate esigenze che, di volta in volta, abbiano a manifestarsi.



- c) Il Codice Etico è altresì pubblicato, con adeguato rilievo, in ciascun sito delle aziende soggette al coordinamento e direzione di PF10.

#### **Art. 4.**

##### **Responsabilità**

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa (o il proprio incarico professionale) con diligenza, correttezza, efficienza ed impegno, impiegando al meglio gli strumenti di lavoro ed il tempo a disposizione ed assumendosi le responsabilità correlate agli impegni presi.

#### **Art.5.**

##### **Correttezza**

- a) Ciascun Destinatario è tenuto ad ispirare le proprie azioni a principi di correttezza e trasparenza, in ossequio alle vigenti norme di legge, (anche) allo scopo di tutelare il patrimonio e la reputazione aziendale. In particolare, sono da intendersi vietati:
- 1) il perseguimento di interessi privati, propri o di terzi, a danno (anche lieve) di quelli aziendali;
  - 2) l'illegittimo sfruttamento, nell'interesse proprio o di terzi, del nome e della reputazione di PF10 nonché di ogni informazione appresa e/o delle opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento della propria mansione, ufficio o incarico;
  - 3) l'utilizzo di beni, strumenti o attrezzature, di cui i Destinatari dispongano adempiendo il proprio incarico o ufficio, per scopi diversi da quelli della Direzione.
- b) Ciascun Destinatario non accetta né chiede, per la propria o per l'altrui persona, raccomandazioni o segnalazioni potenzialmente in grado di arrecare danno a PF10 e comunque indebiti vantaggi per sé, per la stessa PF10 o per terzi. Ciascun Destinatario, inoltre, respinge promesse e non assume impegni e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e, in ogni caso, non correlati a richieste di alcun genere.
- c) Ove il Destinatario abbia a ricevere, da parte di un terzo, una qualunque offerta o una richiesta di benefici (salvo omaggi di uso commerciale di modico valore) ne dà immediatamente conto alla Direzione aziendale.

#### **Art. 6.**

##### **Conflitto di interessi**

- a) I Destinatari, nell'adempimento del proprio incarico o mansione, si impegnano a tutelare gli obiettivi e gli interessi di PF10 astenendosi, pertanto, da azioni, fatti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi al rapporto in essere con la stessa.
- b) Ogni Destinatario è tenuto a render immediatamente informata la Direzione aziendale di ogni circostanza in cui sia ravvisabile, anche potenzialmente, la presenza di propri interessi in conflitto con quelli di PF ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza personale. I Destinatari rispetteranno le decisioni che, in relazione a ciò, verranno assunte dalla direzione di PF10 coinvolta.



## **Art. 7.**

### **Riservatezza**

Ciascun Destinatario si impegna ad assicurare la massima riservatezza sulle informazioni costituenti il patrimonio aziendale o in ogni caso riferibili all'attività PF10, acquisite e/o elaborate nell'ambito dell'esecuzione del proprio incarico o funzione. Il trattamento delle informazioni riservate, con particolare riferimento a quelle tecnico/economiche/finanziarie, è disciplinato – in applicazione delle disposizioni di legge ed i regolamenti applicabili – da apposite procedure interne all'uopo previste.

## **TITOLO SECONDO**

### **COMPORAMENTO NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI**

## **Art. 8.**

### **Relazioni d'affari**

- a) PF10, nell'esercizio dell'attività d'impresa, informa il proprio agire ai principi di lealtà, legalità e correttezza.
- b) Veridicità, precisione, completezza e chiarezza delle informazioni nella registrazione dei dati contabili rappresentano principi indispensabili ed imprescindibili per PF10, allo scopo di assicurare ai soci e ai terzi un'immagine chiara e trasparente delle situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché una reputazione ed uno stile di assoluta correttezza comportamentale.

## **Art. 9.**

### **Tutela della Concorrenza**

PF10 sostiene il principio secondo il quale una concorrenza libera, corretta e leale rappresenta un fattore decisivo di crescita dell'impresa e, per un suo tramite, della collettività.

## **Art. 10.**

### **Rapporti con i fornitori**

La scelta e la selezione dei fornitori, nonché lo svolgimento delle attività di acquisto di beni e/o servizi (tecnici, strategici, o meno) sarà svolta in ossequio ai principi del presente Codice Etico.

## **Art. 11.**

### **Rapporti con le istituzioni**

- a) I rapporti di PF10 nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali ("Istituzioni") nonché nei confronti di pubblici ufficiali ("**Pubblici Funzionari**") sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente nel più assoluto rispetto della normativa vigente,



dei principi definiti nel presente Codice Etico nonché delle procedure aziendali, sulla base dei criteri generali di disponibilità, correttezza e lealtà.

- b) PF10, ove lo ritenga idoneo e meritevole, sosterrà progetti volti a sviluppare utilità e benefici per l'intera collettività nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dei principi definiti nel presente Codice Etico e delle procedure aziendali.

### **TITOLO TERZO SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE**

#### **Art. 12.**

Nell'ambito della propria attività, PF10 informa il proprio agire al più alto rispetto del principio di salvaguardia dell'ambiente perseguendo, al contempo, l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari, adottando tutte le misure previste, a tal fine, dalla legge.

### **TITOLO QUARTO SISTEMA SANZIONATORIO**

#### **Art. 13.**

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico (e nelle procedure aziendali che da esso traggono ispirazione) comporta, a carico dei Destinatari singolarmente responsabili di tali violazioni, l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro. In relazione ad essi si terrà conto di quanto previsto nell'Allegato A.

### **TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 13.**

Il Codice Etico è approvato dagli amministratori di PF10. Eventuali futuri aggiornamenti, dovuti ad adeguamenti normativi o al progresso del comune sentire civile, saranno approvati dagli Amministratori e comunicati senza indugio a tutti i Destinatari



## **ALLEGATO A**

### **PROVVEDIMENTI SANZIONATORI**

- a) Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dagli stessi assunte ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile; pertanto, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle disposizioni previste nel Codice Etico, verranno considerati inadempimento grave delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e avranno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, del CCNL applicato in PF10) e delle procedure vigenti( Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 7).
- b) Le eventuali sanzioni saranno applicate tenendo conto:
- 1) dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
  - 2) del comportamento complessivo del Dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza, o meno, di precedenti sanzioni disciplinari;
  - 3) della posizione funzionale e delle mansioni del Dipendente coinvolto;
  - 4) di altre particolari circostanze rilevanti in relazione alla violazione.
- c) Per quanto riguarda i Collaboratori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con PF10, quale che sia il rapporto –anche temporaneo- che li lega alla stessa, l'inosservanza delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico, nonché del risarcimento dei danni subiti da PF10.
- d) Con riferimento agli Amministratori e ai Sindaci (ove presenti), gli organi sociali competenti adotteranno di volta in volta le misure di tutela più opportune, nell'ambito di quelle previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.

